



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 912 DEL 31/07/2020

### Servizio GEOTERMIA

**OGGETTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE SPERIMENTALE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI GEOSCAMBIO A CIRCUITO APERTO CON RELATIVO SCARICO IN FALDA - D.LGS. N. 152/06, L.R. 33/85 E S.M.E I. - ART. 31 DELLE NORME TECNICHE DEL PTA.**

**IMPIANTO: VIMAR SPA, CORSO DELLA CERAMICA - MAROSTICA**

### IL DIRIGENTE

Vista la determina n. 717 del 04/08/2017, con la quale VIMAR SpA è stata preventivamente autorizzata alla realizzazione di un impianto di scambio termico a circuito aperto in Corso della Ceramica, in Comune di Marostica, da impiegare in abbinamento a pompe di calore per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo dell'edificio, nonché al conseguente scarico in falda dell'acqua utilizzata nell'impianto di scambio termico stesso;

Dato atto che tale autorizzazione è stata rilasciata sulla base di quanto previsto dal PTA Regionale ed in particolare dall'art. 31 delle Norme tecniche approvate con DGRV n. 107/2009, per cui la Provincia, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda dalla quale sono state prelevate, delle acque utilizzate per scopi geotermici;

Considerato che tale autorizzazione è stata rilasciata previo parere favorevole con prescrizione sia di Arpav che del Consiglio di Bacino competente, nonché alle seguenti condizioni e sulla base delle seguenti prescrizioni:

- prestazione, a favore della Provincia di Vicenza, una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi dell'autorizzazione e della esecuzione di eventuali interventi a ripristino delle caratteristiche delle falde, qualora si verificano eventuali contaminazioni delle stesse imputabili all'impianto di scambio termico, alla sua gestione e/o a interventi di realizzazione o di dismissione;
- istituzione di un sistema di monitoraggio fisico/chimico con invio annuale di report informativo sui risultati del monitoraggio e relazione finale a conclusione di tre anni di

sperimentazione;

- adempimento degli obblighi di comunicazione a ISPRA;
- controllo analitico sullo scarico a carico di ARPAV a seguito della comunicazione di fine lavori, prodromico alla conferma dell'autorizzazione stessa;

Dato atto che:

- con prot. 66369/2019, è pervenuta comunicazione di fine lavori, con allegata relazione tecnica e dichiarazione di conformità/collaudo dell'impianto, contenente gli adempimenti previsti nell'autorizzazione preventiva n. 717/2017;
- con prot. n. 2632 del 20/01/2020 è stato chiesto ad Arpav il controllo analitico previsto in autorizzazione; il prelievo è stato eseguito in data 13/05/2020 e l'esito del controllo è positivo – come da riscontro Arpav in data 02/07/2020, prot. 28238;

Ritenuto pertanto che, a fronte dell'assolvimento degli obblighi preliminari indicati nell'autorizzazione Det. n. 717 del 04/08/2017, sia possibile rilasciare alla ditta VIMAR Spa una autorizzazione sperimentale per l'esercizio dell'impianto, confermando la necessità di prevedere un piano di monitoraggio analitico presso i punti di campionamento già realizzati nonché le garanzie economiche a copertura degli eventuali interventi di ripristino necessari nonché all'assolvimento di quanto previsto dall'autorizzazione stessa;

Visti il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;  
il Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale il 5/11/2009 con deliberazione n. 107;  
la Legge regionale 16.04.1985 n° 33 e successive modifiche ed integrazioni;  
le DD.G.R.V. n. 1534/2015 di modifica del PTA e n. 225/2016 contenente gli indirizzi per la corretta interpretazione dell'art. 40 del PTA;  
Le linee Guida Applicative della DGRV 80/2011;

Dato atto che il presente procedimento non è inserito nel regolamento provinciale sui procedimenti amministrativi, non essendo ancora stato codificato in considerazione del carattere sperimentale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 642/1972, è stato assolto il pagamento in maniera virtuale dell'imposta di bollo di € 16,00, numero identificativo 01191100435104, per il rilascio del provvedimento;

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

## DETERMINA

di autorizzare in via sperimentale la società VIMAR SpA alla prosecuzione del sistema di geoscambio a circuito aperto, presso la sede di Corso della Ceramica in Comune di Marostica, conformemente alla documentazione agli atti e alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione preventiva n. 717/2017 citato in premessa (che mantengono la loro validità), ed in particolare:

a) a prosecuzione di quanto già stipulato dalla società VIMAR SpA, la stessa dovrà rinnovare/prorogare la polizza fidejussoria esistente a favore della Provincia di Vicenza, confermandola per un importo di € 200.000 (duecentomila). La stessa dovrà coprire la validità della

presente autorizzazione (quindi validità di almeno 4 anni), essere rinnovabile con base decennale in relazione ai risultati del monitoraggio, nonché prorogabile in caso di dilazioni ai termini del presente provvedimento, e prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 C.C.). **La polizza come rinnovata dovrà essere depositata presso gli Uffici Provinciali prima del rilascio del presente provvedimento;** essa potrà essere eventualmente adeguata nel momento di conclusione dell'attività di sperimentazione o in caso di modifiche ai termini della presente autorizzazione.

b) monitoraggio analitico nei primi tre anni con effettuazione di due campagne analitiche all'anno dei parametri previsti dal D.Lgs. 31/01 e 4 campagne analitiche all'anno per i parametri pH, durezza, Fe, Mn, carica batterica, composti alogenati; tutte le analisi vanno effettuate sulle acque prelevate e scaricate, ed eseguite presso laboratori pubblici o privati accreditati, fatta salva l'esigenza di eventuali analisi aggiuntive che si rendessero necessarie in caso di situazioni di alterazione dello stato chimico-fisico iniziale imputabili allo scarico stesso o comunque a seguito di anomalie riscontrate nel corso del programma di monitoraggio. I referti analitici delle campagne di controllo dovranno essere accuratamente conservati per almeno 10 anni, a disposizione delle autorità di controllo.

c) al termine di ciascun anno di sperimentazione deve essere prodotto un report informativo che raffronti i risultati ottenuti con quelli previsti dal progetto. Nella relazione dovranno essere riportati, in particolare:

- a. le portate effettivamente emunte e quelle scaricate in corrispondenza del ciclo estivo e di quello invernale;
- b. le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche riscontrate nei campionamenti delle acque di falda e dello scarico;
- c. i bilanci energetici dell'impianto e le rese energetiche effettivamente ottenute (anche in termini di COP);
- d. le variazioni termiche indotte sulla falda in relazione alle temperature di scarico, documentando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni effettuate con il modello di simulazione impiegato in fase progettuale.

d) al termine del periodo triennale di sperimentazione dovrà essere prodotta una Relazione tecnica di elaborazione dei dati raccolti secondo il Piano di monitoraggio. Tale relazione dovrà, tra l'altro, dare conto della attendibilità del modello di simulazione impiegato in fase progettuale e verificare le effettive distanze di attenuazione e smorzamento dell'impatto termico sulla falda. Dovrà inoltre essere documentato l'esercizio dell'impianto con copia del quaderno di gestione previsto nell'autorizzazione n. 717/2017.

## **AVVERTE**

La presente autorizzazione ha validità quattro anni dal suo rilascio; l'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata un anno prima della scadenza, in analogia con quanto previsto dal comma 8 dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006. Ai fini del rinnovo è necessario che il richiedente dimostri di aver provveduto all'osservanza di tutte le prescrizioni richiamate nel precedente provvedimento n. 717/2017 nonché a quelle contenute nella presente autorizzazione.

La presente autorizzazione potrà essere suscettibile di aggiornamenti, di modifiche o di integrazioni a seguito dell'approvazione di specifica regolamentazione da parte della Provincia, ovvero

dell'emanazione di norme tecniche da parte della Regione o del Ministero dell'Ambiente, nonché potrà essere sospesa/revocata in caso di mancata osservanza di tutte le prescrizioni sopra elencate ovvero per motivi di tutela ambientale.

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'Arpav di Vicenza e al Comune di Marostica.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 31/07/2020

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BAVARESCO ROBERTO)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto J. Bavaresco*